

ENTE CASSA SCUOLA EDILE CPT M.A.F.S.EN DI ENNA

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE
del C.C.N.L. DEL 20 Maggio 2004
per i dipendenti delle imprese edili ed affini
1° Giugno 2007

E

Regolamento di assistenza
Ente Cassa Scuola Edile - CPT
di Enna

TESTO COORDINATO
(C.I.P. 1.10.1998 - C.I.P. 1.06.2007 e C.C.N.L. 20.05.2004)

INDICE NUMERICO DEGLI ARTICOLI DEL CONTRATTO

TITOLO I NORME GENERALI

| | |
|--|--------|
| Art. 1 - AMBITO D'APPLICAZIONE | Pag. 7 |
| Art. 2 - NORMA DI RINVIO | Pag. 7 |
| Art. 3 - ENTRATA IN VIGORE E DURATA | Pag. 7 |
| Art. 4 - RAPPRESENTANZA SINDACALE E PATRONATO IN CANTIERE | Pag. 7 |
| Art. 5 - DIALOGO SOCIALE | Pag. 8 |
| Art. 6 - DIVIETO DI COTTIMISMO E DI INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO | Pag. 8 |
| Art. 7 - ORARIO DI LAVORO | Pag. 8 |

TITOLO II TUTELA DEL LAVORATORE

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Art. 8 - ASSISTENZA EXTRACONTRATTUALE | Pag. 9 |
|---------------------------------------|--------|

TITOLO III CASSA EDILE

| | |
|---|---------|
| Art. 9 - ISCRIZIONE ALL'ENTE CASSA SCUOLA EDILE-CPT | Pag. 12 |
| Art. 10 - CONTRIBUZIONE ALL'ENTE CASSA SCUOLA EDILE-CPT | Pag. 13 |
| Art. 11 - MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA MENSILE DEI LAVORATORI OCCUPATI | Pag. 13 |
| Art. 12 - MODALITA' PER IL VERSAMENTO ALL'ENTE CASSA SCUOLA EDILE-CPT | Pag. 14 |
| Art. 13 - DURC | Pag. 14 |
| Art. 14 - RIMBORSO ALL'IMPRESA PER MALATTIA ED INFORTUNIO DELL'OPERAIO | Pag. 16 |

TITOLO IV RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI

| | |
|--|---------|
| Art. 15 - MINIMI DI PAGA BASE | Pag. 19 |
| Art. 16 - INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIIO DI PRODUZIONE | Pag. 19 |
| Art. 17 - ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE | Pag. 20 |
| Art. 18 - LAVORI DISAGIATI | Pag. 21 |
| Art. 19 - COMPENSO PER ATTREZZI DI LAVORO | Pag. 22 |
| Art. 20 - TRASPORTO | Pag. 22 |
| Art. 21 - TRASFERTA | Pag. 23 |
| Art. 22 - MENSA ED INDENNITA' SOSTITUTIVA | Pag. 23 |

TITOLO V

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA SICUREZZA

| | |
|--|---------|
| Art. 23 - SCOPI E FINALITA' | Pag. 24 |
| Art. 24 - RLST | Pag. 24 |
| Art. 25 - SERVIZIO DI VALIDAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA IN CANTIERE | Pag. 25 |
| Art. 26 - BONUS SICUREZZA | Pag. 26 |

TITOLO VI

OSSERVATORIO DELLE COSTRUZIONI

| | |
|----------------------------|---------|
| Art. 27 - SCOPI E FUNZIONI | Pag. 26 |
| Art. 28 - BORSA LAVORO | Pag. 27 |

TABELLE

| | |
|----------------------|---------|
| TABELLA ALLEGATO 1 | Pag. 28 |
| TABELLA ALLEGATO 2 A | Pag. 28 |
| TABELLA ALLEGATO 2 B | Pag. 28 |
| TABELLA ALLEGATO 3 | Pag. 29 |
| TABELLA ALLEGATO 4 A | Pag. 30 |
| TABELLA ALLEGATO 4 B | Pag. 30 |

ALLEGATO A

| | |
|---|---------|
| COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA SICUREZZA | Pag. 34 |
|---|---------|

ALLEGATO B

| | |
|---|---------|
| OSSERVATORIO SETTORIALE SULL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI | Pag. 37 |
| REGOLAMENTO PER L' OSSERVATORIO SETTORIALE SULL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI DELLA PROVINCIA DI ENNA | Pag. 37 |

| | |
|--|---------|
| TABELLA DEI MINIMI DI PAGA DA CORRISPONDERE AGLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA EDILE DELLA PROVINCIA DI ENNA, IN VIGORE DAL 1/06/2007 | Pag. 30 |
|--|---------|

| | |
|---|---------|
| TABELLA DEI MINIMI DI PAGA DA CORRISPONDERE AI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA EDILE DELLA PROVINCIA DI ENNA, IN VIGORE DAL 1/06/2007 | Pag. 32 |
|---|---------|

| | |
|------------------------------------|---------|
| ALLEGATO C NOTA N° 325 C.N.C.E. | Pag. 42 |
|------------------------------------|---------|

Enna 1 Giugno 2007

TRA

L'ANCE Enna- Gruppo Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Enna, rappresentata da Pirrone Vincenzo e Marzuolo Francesco Paolo rispettivamente nella qualità di Presidente e Vice Presidente, da Matera Gildo - Direttore e Fazzi Paolo – Funzionario;

E

Le Organizzazioni Sindacali di categoria

- FENEAL-UIL rappresentata da Mudaro Vincenzo
- FILCA-CISL rappresentata da Cirivello Antonino
- FILLEA-CGIL rappresentata da Rabiolo Giovanni

PREMESSO

che in questi anni il settore delle costruzioni in provincia di Enna è riuscito a sviluppare le sue attività, nonostante la contrazione di investimenti pubblici adeguati a colmare i ritardi infrastrutturali. La conferma del ruolo fondamentale che il settore delle costruzioni ha sul piano economico e sociale provinciale è chiaramente evidenziata dai parametri che segnalano la positività in termini occupazionali, di produzione di reddito, di massa salari e di numero delle ore lavorate dichiarati alla Cassa Edile, di PIL provinciale. Le parti sociali in questo contesto intendono rafforzare il loro ruolo al fine di migliorare le condizioni di contesto in modo da favorire la crescita del settore, della cultura d'impresa e la salvaguardia di adeguate condizioni di benessere socio economico di imprese e lavoratori.

Con il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale gli imprenditori veri dimostrano di voler operare per contrastare il lavoro nero e il sistema di imprese illegali in competizione sleale, di voler dare un decisivo impulso all'impegno a favore della sicurezza sul lavoro e contro la piaga degli infortuni e delle cosiddette morti bianche.

La territorialità provinciale non sarà solo un'invocazione ma una sfida con cui il mercato deve fare i conti.

Le spire dell'assistenzialismo sono sempre in agguato ma possono essere neutralizzate dalla iniziativa contrattuale che le parti mettono in campo, regolando i rapporti per non lasciarli in balia della discrezionalità che genera incertezze e deresponsabilizzazione.

Il CIPL dota il settore di più intense, efficienti e produttive relazioni e quindi vuole offrirgli quelle garanzie che l'abusivismo dilagante tenta di sottrargli.

Il CIPL serve così a sostenere e premiare le imprese più corrette e restituisce ai lavoratori dignità e ansia di partecipazione.;

che il sempre più frequente ricorso a sistemi di gestione d'impresa che privilegiano il lavoro sommerso, irregolare e scarsamente attento ai temi della Sicurezza sui luoghi di lavoro, penalizza gravemente le Imprese "sane";

AUSPICANDO

che il quadro normativo regionale e nazionale che va delineandosi, consenta l'emersione delle imprese irregolari e la rivitalizzazione delle Imprese "sane", in modo che si possa addivenire ad un mercato realmente competitivo.

VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese edili ed affini del 20 maggio 2004;

L'accordo nazionale ANCE-OO.SS. (FILCA-CISL- FENEAL-UIL- FILLEA-CGIL) del 23 marzo 2006;

L'accordo provinciale 27 maggio 2003.

Gli accordi provinciali 8 maggio 2007 e 17 maggio 2007

VIENE SOTTOSCRITTO

IL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE PER LE IMPRESE EDILI ED AFFINI. (TESTO COORDINATO)

TITOLO I

NORME GENERALI

Art.1

AMBITO D'APPLICAZIONE

Il Contratto Integrativo Provinciale si applica su tutto il territorio della Provincia di Enna, per tutte le Imprese che svolgono lavorazioni edili ed affini e per i dipendenti di esse, sia eseguite in proprio che per conto di terzi pubblici e privati, indipendentemente dalla natura industriale che artigiana.

Art.2

NORMA DI RINVIO

Ogni istituto non disciplinato dal presente C.I.P. , viene rinviato al C.C.N.L. 20 maggio 2004, agli accordi nazionali tra le parti ed alle leggi vigenti in materia.

Il presente contratto riporta le pattuizioni locali e le norme del C.C.N.L. sopra richiamato.

Gli articoli del C.C.N.L. qui richiamati, ove dovessero subire modifiche, si intendono contestualmente recepiti.

Art. 3

ENTRATA IN VIGORE E DURATA

Il presente C.I.P. entra in vigore dal 1° giugno 2007, se non diversamente specificato negli articoli che seguono. La durata è legata alle sorti del C.C.N.L. e degli accordi tra le parti e comunque conserverà la sua validità fino a rinnovo. Sono fatte salve le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole imprese alla data di entrata in vigore del presente C.I.P..

Art. 4

RAPPRESENTANZA SINDACALE E PATRONATO IN CANTIERE

Le OO.SS. firmatarie del presente C.I.P. ed i loro Istituti di Patronato ed

assistenza sociale, hanno diritto paritario di rappresentanza dei lavoratori all'interno dell'azienda.

Agli stessi è consentito l'accesso ai luoghi di lavoro durante le pause pranzo ovvero durante l'orario di lavoro come preventivamente concordato con la direzione aziendale.

Art. 5

DIALOGO SOCIALE

Al fine di promuovere proficue relazioni industriali, in base all'accordo provinciale 8 maggio 2007, nei cantieri di importo complessivo superiore a 5 milioni di euro la parti si impegnano a promuovere un confronto preventivo all'avvio dei lavori tra imprese realizzatrici e OO.SS. in analogia alle previsioni di cui all'art. 113 del C.C.N.L..

Art. 6

DIVIETO DI COTTIMISMO E DI INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO

(Art. 14 C.C.N.L.)

E' vietata l'interposizione nel lavoro a cottimo e sono altresì vietate tutte le forme di mera intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro. E' altresì vietato il ricorso a prestazioni di lavoratori autonomi, per l'esecuzione nel cantiere di lavorazioni edili e affini, qualora i lavoratori medesimi siano organizzati in gruppi costituiti al fine di eludere le norme sul lavoro subordinato oppure sul divieto di interposizione nel lavoro a cottimo ovvero di intermediazione nelle prestazioni di lavoro.

Art. 7

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali di media e viene ripartito di norma nei primi giorni della settimana dal lunedì al venerdì.

Fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 5 e 43 del C.C.N.L., orari di lavoro diversi finalizzati a fronteggiare particolari esigenze tecnico-produttive (grandi commesse e/o cantieri di notevole rilievo, lavorazioni particolar-

mente disagiate, ubicazione nel cantiere disagiato) potranno essere concordati tra le parti firmatarie del presente C.I.P.

Le parti convengono, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 4 del D.Lgs. n. 66/2003 che il periodo di riferimento di cui all'art. 4 comma 3 del D.Lgs 66/2003 sia fissato per il personale operaio ed impiegatizio di cantiere in dodici mesi a fronte della fisiologica complessità di organizzazione di lavoro edile, caratterizzata da non uniformità di distribuzione della prestazione lavorativa in quanto condizionata da fattori non predeterminati quali gli eventi metereologici e le varianti di intervento richieste in corso d'opera dalla committenza sia pubblica che privata; convengono altresì che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, tale periodo di riferimento di 12 mesi coincida con il periodo 1 gennaio – 31 dicembre di ciascun anno solare.

Per quant'altro non previsto nel presente articolo si rinvia a quanto previsto negli artt. 5 e 43 del vigente C.C.N.L..

TITOLO II

TUTELA DEL LAVORATORE

Art.8

ASSISTENZA EXTRA CONTRATTUALE

Tutti i lavoratori i quali, al momento del verificarsi di un evento coperto dall'istituto dell'assistenza extra-contrattuale, risultano iscritti alla Cassa Edile di Enna e possono far valere complessivamente almeno 800 ore lavorate nella Provincia di Enna nei 12 mesi precedenti il mese dell'evento o del documento fiscale, hanno diritto alle prestazioni assistenziali di cui al presente regolamento.

Per ottenere l'assistenza dalla Cassa, i lavoratori debbono presentare domanda redatta sugli appositi moduli posti a disposizione gratuitamente dalla Cassa stessa, corredata dei documenti all'uopo richiesti, di cui appresso.

Per le prestazioni di cui alla lettera "b" e "c" le ore da considerare per la maturazione del diritto vanno calcolate da Ottobre dell'anno precedente a Settembre dell'anno in corso, mentre nel mese di Settembre il richiedente deve risultare dipendente di impresa iscritta alla Cassa Edile.

Le domande devono essere presentate entro il 31 Dicembre per la prestazione di cui alla lettera “b” ed entro il 31 Gennaio per le prestazioni di cui alla lettera “c”.

Non saranno tenute in considerazione le domande mancanti dei documenti giustificativi o pervenute oltre il 90° giorno dall’evento.

PRESTAZIONI

- a) Assegno una tantum neonatale di €. 200,00 a favore dell’iscritto per la nascita di ogni figlio naturale riconosciuto o per ogni figlio adottato.
 - b) Contributo scolastico di €. 150,00 per ogni figlio di lavoratore, iscritto alla Cassa, che sia stato promosso con la media 7/10 o giudizio equipollente.
Tale contributo sarà erogato in occasione dell’iscrizione al 1° anno e successivi in istituti di scuole medie superiori;
 - c) Contributo pari alle tasse d’iscrizione e frequenza, all’Università, con una maggiorazione €. 125,00 annue per ogni figlio di lavoratore iscritto alla Cassa. Per il primo anno d’iscrizione, il contributo sarà concesso a condizione che lo studente sia stato promosso all’esame di maturità con un voto non inferiore a 70/100.
 - d) Integrazioni per protesi o ausili ortopedici riconosciute dall’I.N.A.I.L. o dalle A.U.S.L. nella misura dell’80% della spesa effettiva, detratti eventuali concorsi in spesa che il lavoratore abbia ricevuto dagli stessi istituti assistenziali.
 - e) Integrazione per spese odontoiatriche nella misura del 60%, della spesa sostenuta, fino ad un massimo di €. 516,00.
 - f) Integrazione per apparecchi acustici e spese oculistiche nella misura del 60%, della spesa sostenuta, fino ad un massimo di €. 250,00
 - g) Assegno di €. 250,00 per spese funerarie a favore dell’iscritto, per decesso di conviventi a carico ai fini fiscali.
 - h) Assegno di €. 1500,00 in caso di morte dell’iscritto a favore della moglie, in mancanza di questa a favore dei figli ed in mancanza di questi ultimi a favore dei genitori.
- Per le prestazioni di cui alle lettere a);b);c);d);e);f) l’importo massimo con-

cedibile complessivo procapite non potrà superare €. 1.000,00 per ogni esercizio finanziario (1° ottobre - 30 settembre).

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

1. Per la richiesta del contributo di cui alla lettera a)
 - * certificato di nascita o di adozione e stato di famiglia per uso assegni familiari.
2. Per il contributo di cui alla lettera b)
 - * certificato d'iscrizione e frequenza;
 - * stato di famiglia;
 - * codice fiscale del lavoratore;
 - * certificato di valutazione scolastica;
3. Per il contributo di cui alla lettera c).
 - * certificato d'iscrizione e frequenza;
 - * ricevute dei versamenti;
 - * stato di famiglia;
 - * codice fiscale del lavoratore;
 - * piano di studi;
 - * curriculum dell'anno accademico da cui si evinca il superamento dei 2/3 delle materie del corso;
 - * per l'iscrizione al 1°anno, fotocopia del diploma di maturità o certificazione sostitutiva con l'indicazione del voto finale;
4. Per le prestazioni di cui alle lettere d) -e) - f):
 - * fattura;
 - * atto di notorietà nel quale il lavoratore dichiara di non aver ricevuto, da parte di altri Enti o Istituti, concorso in spesa, indicando numero e data della fattura.
5. Per la prestazione di cui alla lettera g)
 - * certificato di morte del familiare;
 - * stato di famiglia originario;
6. Per le prestazioni di cui alle lettere h)

- * certificato di morte del lavoratore;
- * stato di famiglia originario;
- * atto di notorietà nel quale si dichiara chi sono gli eredi legittimi del lavoratore, che la eventuale eredità non sia stata contestata dagli eredi stessi e che tra marito e moglie non sia stata emessa sentenza di separazione legale.

ESCLUSIONI

I lavoratori per i quali non sono stati effettuati i versamenti dell'accantonamento alla Cassa Edile del trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, sono esclusi da qualsiasi forma di assistenza.

La prestazione di cui all'art.3 lettera h) sarà concessa agli aventi causa se il lavoratore, nei 90 giorni precedenti il decesso, è stato alle dipendenze di un'impresa iscritta alla Cassa Edile di Enna.

NORMA FINALE

E' data facoltà al Comitato di Gestione della Cassa Edile di valutare casi eccezionali cui riconoscere un assegno integrativo per gravi patologie invalidanti.

TITOLO III **CASSA EDILE**

Art.9

ISCRIZIONE ALL'ENTE CASSA SCUOLA EDILE - CPT

(Art.36 CCNL 20 maggio 2004)

...omissis...

b) Con l'iscrizione alla Cassa Edile i datori di lavoro e gli operai sono vincolati al rispetto del C.C.N.L., degli accordi locali adottati a norma del contratto stesso, nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa Edile, con l'impegno di osservare integralmente, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 118, gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi.

La Cassa Edile raccoglierà, nelle occasioni e con le modalità stabilite localmente dalle Organizzazioni di cui al primo comma della lettera a) , una dichiarazione scritta ricognitiva dei predetti obblighi.

c) Con l'iscrizione alla Cassa Edile i lavoratori e le imprese sono vincolati al versamento delle quote di adesione contrattuale di cui ai seguenti commi.

...omissis...

Art. 10

CONTRIBUZIONE ALL'ENTE CASSA SCUOLA EDILE - CPT

I contributi a carico del datore di lavoro e a carico dei lavoratori, devono esser calcolati sulla retribuzione imponibile I.N.P.S..

I contributi dovuti alla Cassa dovranno essere versati, secondo le modalità stabilite alla Cassa Edile di Enna dai datori di lavoro.

Il datore di lavoro e' tenuto a versare mensilmente i contributi dovuti per gli istituti contrattuali sia a carico azienda che a carico lavoratori secondo le percentuali riportate nella Tabella allegata (Allegato 1)

Ogni accordo previgente in materia di contribuzioni dovute per i vari istituti contrattuali è abrogato.

Art. 11

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA MENSILE DEI LAVORATORI OCCUPATI

Le Imprese sono tenute a presentare la denuncia mensile dei lavoratori occupati (anche non accompagnata dal versamento), entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono.

Qualora la presentazione non avvenga nei termini di cui al precedente comma, le Imprese saranno tenute a corrispondere, una penale di €.13,00.

Sono fatte salve le previsioni di cui all'allegato inerente i criteri operativi da adottare nei casi di mancata denuncia.

Art.12

MODALITA' PER IL VERSAMENTO ALL'ENTE CASSA SCUOLA EDILE - CPT

Tutti gli importi dovuti dalle Imprese alla Cassa Edile di Enna, devono essere versati dai datori di lavoro entro il mese successivo al periodo di paga.

Le Imprese che verseranno le somme dovute oltre il termine di cui al precedente comma, vedranno applicato alle stesse un interesse di mora pari al Tasso Ufficiale di Sconto aumentato di cinque punti su base annua.

Gli interessi vanno computati sul totale dovuto dall'impresa al netto delle somme dovute per accantonamento.

Per le aziende che non effettueranno il versamento entro il termine fissato (entro il mese successivo), saranno adottate le procedure di recupero, così come stabilite nella nota n. 325 della C.N.C.E. (allegato C)

Art.13

D.U.R.C.

- In ossequio alle disposizioni di legge inerenti il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva;

- vista la convenzione assessorato regionale LL.PP. (allegata) che individua le Casse Edili riconosciute ed abilitate al rilascio del D.U.R.C.;

- vista la lettera circolare del 14 luglio 2004 con cui il Ministro del lavoro ha sostanzialmente individuato quale unico ambito esentato dagli obblighi di richiesta del D.U.R.C. quello dell'edilizia in economia realizzata direttamente da privati non imprenditori;

- considerato che gli istituti contrattuali inerenti l'accantonamento alla Cassa Edile sono finalizzati anche alla corresponsione dell'anzianità professionale edile e che in mancanza degli stessi in conseguenza dell'erogazione diretta ovvero dell'accantonamento in Casse Edili non riconosciute dal comitato della bilateralità verrebbero a mancare agli operai le necessarie denunce volte a consentire il raggiungimento dei necessari requisiti di anzianità utili per l'ottenimento degli assegni a.p.e.;

- considerato che è volontà delle parti contribuire, con gli strumenti propri del dialogo sociale, a limitare danni provocati dalla Cassa Edile extracon-

trattuali;

- considerato che anche il ministero del lavoro si e' espresso in senso di voler mettere in atto ogni strumento normativo atto a combattere il fenomeno delle Casse Edili anomale, considerato distortivo della concorrenza e foriero di fenomeni non meno negativi del lavoro sommerso;

- nell'ottica di realizzare un rapporto di costante confronto e scambio di informazioni con gli enti preposti alla vigilanza in materia lavoristica ed antinfortunistica (I.N.P.S., I.N.A.I.L., Ispettorato del lavoro, A.U.S.L.);

le parti:

1) si impegnano congiuntamente a promuovere un apposito accordo quadro in cui fissare modalità e finalità di una azione mirata a raccordare detti istituti e il sistema dell'edilizia in provincia di Enna al fine di:

- favorire un interscambio di dati che consenta una più appropriata azione preventiva;
- segnalarsi reciprocamente anomalie indicatrici di fenomeni di sommerso;
- adottare un modello di autodiagnosi delle imprese in materia antinfortunistica atto a corrispondere ai dettami normativi ed alle tecniche di analisi ispettiva di detti istituti onde poter sviluppare servizi del locale C.P.T. conformi alle valutazioni utilizzate degli stessi istituti;

2) determinano di attuare un sistema di verifica dei dati riguardanti i cantieri pubblici e privati denunciati agli istituti di previdenza pubblica con quelli denunciate alla Cassa Edile al fine di individuare cantieri non denunciati o in cui vengono denunciati parzialmente i lavoratori addetti. A tal fine saranno utilizzati a titolo esemplificativo le richieste di CIGO, le denunce infortuni, le comunicazioni di inizio attività e comunque tutti i dati di pubblico dominio utili allo scopo;

3) al fine di impedire che il sistema Casse Edili sia aggirato si determina che la Cassa Edile, ogniqualevolta riceva richieste di D.U.R.C. riguardanti aziende non censite ovvero per le quali non risultino negli ultimi sei mesi denunce di lavori, richieda all'INPS notizie utili a verificare l'effettiva mancanza di cantieri operativi negli ultimi sei mesi, richieda alle stesse aziende un'apposita dichiarazione di atto notorio in cui sotto la propria responsabilità il

legale rappresentante dichiarare che negli ultimi sei mesi non sono stati avviati cantieri edili. Dopo 30 giorni, in mancanza di dati utili al rilascio positivo del D.U.R.C., la Cassa Edile provvederà a segnalare l'impresa alla banca dati imprese irregolari ed alle sedi provinciali di INPS, INAIL ed all'Ispettorato Provinciale del lavoro.

(Poichè al momento di andare in stampa è stata già pubblicata la nuova normativa in materia di D.U.R.C., vedi D.M. 24.10.2007 e circolare n. 5/2008 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, le parti la intendono qui integralmente recepita).

Art.14

RIMBORSO ALL'IMPRESA

PER MALATTIA ED INFORTUNIO DELL'OPERAIO

A questo istituto si applicano gli artt.26 e 66 del C.C.N.L. nonché, l'accordo provinciale 18 aprile 2003, qui di seguito riportato, relativo al trattamento di malattia a carico dell'Impresa, ad integrazione di quanto percepito dall'operaio in forza di norme di legge da parte degli Istituti previdenziali.

Le somme anticipate dall'Impresa in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 18, 26 e 27 del C.C.N.L. 20/05/2004 per le Imprese Edili ed Affini, nonché dell'all. D e dell'all. E del C.C.N.L. 20/05/2004 per le Imprese Edili ed Affini, sarà rimborsato dalla Cassa Edile, secondo le modalità di seguito specificate:

- a) il rimborso del trattamento economico di malattia non potrà superare il 180° giorno di malattia consecutivo.

- b) il rimborso del trattamento economico di malattia non potrà superare il valore di € 15.000 (euro quindicimila) ad impresa e per esercizio finanziario (ottobre-settembre).

- c) l'impresa, dopo aver corrisposto i trattamenti di malattia spettanti ai lavoratori, in attuazione della suddetta normativa, per poter ottenere il rimborso dovrà inviare alla Cassa Edile:

1. Comunicazione relativa al periodo di chiusura dei cantieri, da inviare entro il 30 giugno di ogni anno e comunque non oltre i 30 giorni prima delle ferie collettive;
2. Denuncia dei nominativi, con l'indicazione della categoria dei lavoratori che risultano ammalati nel mese scaduto, nonché i relativi periodi di assenza dal lavoro, utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla Cassa Edile, dai quali deve risultare distintamente per i diversi periodi di assenza, le giornate indennizzate dall'Impresa e, per ciascun periodo, i relativi importi indennizzati, per i quali sarà chiesto rimborso alla Cassa Edile;
3. fotocopia dell'attestato di malattia comprovante l'inizio e la durata della malattia che comporta la temporanea inidoneità al lavoro, per ciascun lavoratore interessato;
4. documentazione relativa alla liquidazione della indennità di malattia di competenza dell'INPS;
5. modulo debitamente compilato per accertare il requisito delle 450 ore per aver diritto alla restituzione integrale. Nel caso in cui le ore computate secondo i criteri stabiliti dal suddetto accordo nazionale risultino inferiori a 450, il rimborso relativamente a quei lavoratori per i quali non si realizza tale requisito sarà proporzionalmente ridotto secondo la seguente formula:
 $450 : X = Y : Z$
(X importo rimborsabile al 100%, Y ore effettive risultanti Z = importo ridotto da rimborsare).

Il requisito di cui al superiore comma è richiesto per gli operai assunti entro il trimestre immediatamente precedente l'inizio dell'evento.

Per quanto riguarda il calcolo del requisito relativo alle ore lavorate nel trimestre, per gli apprendisti sono da considerare utili le ore richieste di intervento della C.I.G. avanzate per il cantiere.

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dovrà essere utilizzata la seguente formula:

$$40 : 450 = Y : X$$

(Y = orario settimanale parziale, X = orario minimo per avere diritto al rimborso intero);

6. fotocopia della busta paga firmata dal lavoratore dalla quale risultino di-

stintamente gli importi corrisposti dall'Impresa a titolo di integrazione dei trattamenti di malattia dei quali si chiede il rimborso.

7. fotocopia del registro delle presenze o del libro paga, a dimostrazione che il/i lavoratore/i per il/i quale/i si chiede il rimborso, se ammalatosi nel periodo di chiusura del cantiere per ferie, abbia effettivamente goduto delle ferie previste, successivamente al periodo di malattia;

In mancanza della completa documentazione di cui ai punti precedenti la Cassa Edile non procederà al rimborso del trattamento anticipato per malattia.

La Cassa Edile non procederà al rimborso del trattamento per malattia, anticipata dall'impresa non in regola con i versamenti dovuti.

d) La Cassa Edile effettuati i controlli e le verifiche, trasmetterà all'Impresa un assegno dell'importo corrispondente alle somme per le quali è stato riconosciuto il diritto al rimborso.

L'assegno di rimborso verrà trasmesso di norma entro 90 giorni, decorrenti dalla data in cui è pervenuta alla Cassa Edile la richiesta di rimborso da parte dell'Impresa, completa della documentazione di cui ai precedenti punti.

e) Il Consiglio d'amministrazione della Cassa Edile ha facoltà di derogare alle disposizioni di cui ai punti a) e b) del presente accordo nei casi in cui sussistano motivate ragioni, comunque nei limiti delle risorse assegnate allo specifico capitolo nel bilancio revisionale dell'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile trasmetterà alle sottoscritte Organizzazioni stipulanti, tempestive segnalazioni di eventuali anomalie applicative nell'utilizzo dell'istituto che dovessero sorgere ed invierà una relazione sulla applicazione della presente normativa. Il C.d.A. provvederà, altresì, ad approntare ed adottare adeguati provvedimenti atti a vigilare e limitare i fenomeni di cui sopra.

La richiesta di rimborso delle somme corrisposte per trattamento di malattia, in attuazione della normativa di cui sopra, deve essere presentata al-

l'Ente Cassa Scuola Edile di Enna, completa della documentazione prevista dal presente accordo, entro i due mesi successivi a quello in cui si verifica l'evento.

Trascorso tale termine, l'Ente Cassa Scuola Edile di Enna non rimborserà alle imprese le richieste presentate in ritardo.

Qualora nel corso di vigenza del presente Accordo dovessero intervenire Accordi nazionali modificativi o integrativi della normativa in materia di malattia infortuni e malattia professionale, le parti si incontreranno per adeguare il presente accordo con quanto stabilito dagli accordi nazionali, salvo che la presente disciplina non costituisca trattamento di miglior favore.

TITOLO IV

RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI

Art. 15

MINIMI DI PAGA BASE

I minimi di paga base per gli operai e lo stipendio minimo mensile per gli impiegati sono determinati rispettivamente dagli artt. 11 e 45 del C.C.N.L. Nella tabella Allegato 2 vengono riportati i valori in vigore dal 1 giugno 2007.

Art. 16

INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE

Considerate le previsioni di cui al punto III-1° comma dell'Accordo Nazionale 23 marzo 2006, relativamente al conglobamento nell'indennità territoriale di settore e nel premio di produzione dell'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.), a decorrere dal 1° giugno 2007, gli importi in essere dell'E. E.T. alla data del 31 maggio 2007, vengono conglobati negli importi dell'indennità territoriale di settore per gli operai, mentre per gli impiegati vengono conglobati negli importi del premio di produzione. Dette indennità risulteranno, dalla data del 1° giugno 2007, nei valori indicati nell'allegata tabella 3).

Art. 17

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

L'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) è stato determinato in conformità all'Accordo Nazionale sottoscritto dall'A.N.C.E. e dalle Organizzazioni Nazionali FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL in data 23 marzo 2006 ed in coerenza con le previsioni di cui all'Accordo Interconfederale 23 luglio 1993, alla legge 23 maggio 1997 n. 135 e dagli artt. 12 e 38 del C.C.N.L. 20/05/2004.

Le parti convengono preliminarmente che l'E.E.T. ha le caratteristiche di non predeterminabilità e di effettiva variabilità in funzione dei risultati conseguiti e che, pertanto, l'erogazione avverrà in anticipazioni mensili e sulla base delle pattuizioni tra le parti di cui al presente verbale di accordo.

Nella determinazione dell'E.E.T., la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal C.C.N.L. 20 maggio 2004, le parti terranno conto dell'andamento del settore edile e dei suoi risultati nella provincia di Enna, con specifico riguardo ai seguenti indicatori:

- 1) Numero lavoratori ed imprese iscritti alla Cassa Edile;
- 2) Monte salari relativo al punto 1;
- 3) Monte ore ordinarie lavorate e denunciate alla Cassa Edile;

In sede di specifici appositi incontri da tenersi entro il mese di dicembre di ciascun anno, le parti procederanno alla valutazione a consuntivo dell'andamento del settore, raffrontando i risultati del periodo 1 Ottobre - 30 Settembre dell'anno in corso, con quelli dell'analogo periodo immediatamente precedente, al fine di assumere le conseguenti decisioni in ordine all'importo dell'E.E.T, anticipata per l'anno in corso.

L'eventuale aumento percentuale dei suddetti indicatori determinerà la conferma dell'ammontare dell'E.E.T. a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno. La prima verifica avrà luogo nel mese di dicembre 2007 con effetti da gennaio 2008.

Le parti, all'atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli già stabiliti.

In attesa di detta verifica a tutti i lavoratori verrà erogato a decorrere dal 1° giugno 2007 e a titolo di anticipazione dell'E.E.T., di cui all'art. 12 del

C.C.N.L. del 20 Maggio 2004, un importo pari al 3,60% dei minimi di paga base e stipendio in vigore alla data del 1° Marzo 2006.

A decorrere dal 1° ottobre 2007 la misura dell'acconto sull'E.E.T. sarà elevata di un ulteriore 2,00% dei minimi di paga e stipendio sempre in vigore all'1° Marzo 2006.

A decorrere pertanto dal 1° giugno 2007 e, successivamente, dal 1° ottobre 2007, gli importi stabiliti in via presuntiva ed erogati quale anticipo dell'E.E.T. sono quelli riportati nell'allegata tabella 4

Art. 18

LAVORI DISAGIATI

Alle previsioni dell'art. 20 del C.C.N.L. viene aggiunto:

* Ai lavoratori incaricati dall'impresa a svolgere le loro mansioni prevalentemente con l'ausilio di videoterminali e computers, è riconosciuta un'indennità da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art.45 del C.C.N.L., pari al 8%

GRUPPO B) Lavori In Galleria

Sono modificate le lettere D ed E del C.C.N.L. come segue:

a) Qualora i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che possano investire gli operai addetti ai lavori stessi; galleria o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco) al personale addetto è dovuta un'ulteriore indennità pari al 18% maggiorata di una ulteriore indennità non superiore al 20%;

b) Qualora vi sia concorrenza di due o più condizioni di disagio tra quelle indicate nel precedente comma, oppure il fronte d'avanzamento superi i 5 chilometri dall'imbocco, l'indennità di cui al precedente comma è elevata al 24%

INDENNITA' PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

In riferimento all'art. 23 del C.C.N.L. vigente, si conviene che l'indennità per i lavori eseguiti in alta montagna, e cioè oltre i 800 metri sul livello del mare, è del 6%, con esclusione dei lavori ricadenti nel centro urbano.

Tale indennità va conteggiata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 1) dell'art. 24 del vigente C.C.N.L. e spetta unicamente per il periodo invernale (dal 1° novembre al 30 aprile).

Tale indennità va conteggiata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 1) dell'art. 24 del vigente C.C.N.L. e spetta unicamente per il periodo invernale (dal 1° novembre al 30 aprile).

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia al CCNL vigente.

Art. 19

COMPENSO PER ATTREZZI DI LAVORO

Nel caso in cui gli attrezzi di lavoro non siano forniti dall'Impresa, al lavoratore che utilizzi attrezzi di sua proprietà è riconosciuta, con decorrenza 1° gennaio 1999, un'indennità pari a euro 0,52 per ogni giorno di utilizzo.

Art. 20

TRASPORTO

In attuazione dell'art.38 del C.C.N.L., ove il luogo di lavoro sia servito da mezzo pubblico e gli orari di questo siano compatibili con quelli di lavoro, l'Impresa è tenuta a rimborsare ai lavoratori l'intero costo del biglietto, in alternativa l'Impresa dovrà provvedere a mettere a disposizione un mezzo di trasporto aziendale.

Qualora l'Impresa non sia in grado di mettere a disposizione un mezzo aziendale ed i lavoratori debbano provvedere con un mezzo proprio, a questi ultimi è dovuto, con decorrenza dal giugno 2007, una indennità di trasporto pari a € 0,16 (sedici centesimi) per ogni Km percorso fino a 50 oltre i quali l'indennità di trasporto non è dovuta in quanto soggiacente all'istituto della trasferta.

Le distanze sono da intendersi dalla periferia del Comune di assunzione o di residenza, se più vicino, al luogo di lavoro.

In conformità all'art.51 del C.C.N.L., all'impiegato che a richiesta dell'Impresa, usi un mezzo di trasporto di sua proprietà, per l'espletamento delle mansioni assegnategli nell'ambito della territorio ove ha sede l'Azienda o il luogo di lavoro dove svolge abitualmente le mansioni, è corrisposto un contributo quale rimborso spese di manutenzione ed usura , pari a € 4,00 per ogni giorno di utilizzo oltre al rimborso spese carburanti.
Sono fatte salve eventuali pattuizioni di miglior favore determinate a livello aziendale.

Art. 21

TRASFERTA

Con riferimento all'art. 21 del C.C.N.L. del 20 maggio 2004, a decorrere dal 1° giugno 2007, all'operaio in servizio temporaneamente a prestare attività in cantieri ubicati oltre 50 Km dal comune nell'ambito del quale è stato assunto, verrà corrisposta, indipendentemente dalla qualifica posseduta, un'indennità per ogni ora di lavoro effettuata nelle predette condizioni, disciplinata e quantificata come segue:

10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. Edilizia Industria, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio rimaste a carico del lavoratore.

Tuttavia non viene considerato in trasferta il lavoratore trasferito da un cantiere ubicato in Comune della Provincia di Enna ad altro cantiere in Provincia limitrofa, purché la distanza intercorrente tra il Comune di assunzione ed il suddetto cantiere non superi i 50 Km.

Per gli operai addetti alla produzione e distribuzione di calcestruzzo e per quelli addetti a lavori ferroviari, valgono le disposizioni sulla Trasferta di cui all'art. 21 del C.C.N.L..

Art. 22

MENSA ED INDENNITA' SOSTITUTIVA

In attuazione all'art.38 del C.C.N.L., al fine di consentire ai lavoratori occupati la consumazione del pasto caldo, le parti convengono quanto segue:

1) Nei cantieri di durata superiore a 18 mesi e ove la struttura organizzativa

e/o l'ubicazione del cantiere lo consentano, l'Impresa su richiesta di almeno 35 lavoratori occupati, provvede, concordemente con la R.S.U., ad una valutazione dei costi di gestione del servizio mensa. Stabilito il costo medio presumibile per pasto, l'Impresa deve darne comunicazione ai lavoratori; questi entro 15 giorni devono dichiarare l'accettazione e quindi autorizzare l'Impresa ad effettuare una trattenuta pari ad un terzo (1/3) del costo sostenuto. Eventuali variazioni del costo per pasto devono essere concordate con la R.S.U., tenendo conto dell'incidenza del costo vettovaglie e del costo attrezzature e personale addetto (che viene stimato dalle parti come pari al 50% del costo totale di gestione).

2) Nei cantieri ove non ricorrano le condizioni di cui al precedente punto 1), qualora la prestazione lavorativa superi le 4 ore giornaliere, l'Impresa deve corrispondere ai lavoratori un'indennità sostitutiva fissata in euro 1,50 giornaliere.

Sono fatte salve eventuali pattuizioni migliorative a livello aziendale.

TITOLO V

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA SICUREZZA

Art. 23

SCOPI E FINALITÀ

In base all'accordo costitutivo del 2 ottobre 1996 (allegato a) il CPT, ha lo scopo di diffondere la cultura della Sicurezza e dell'Igiene sui luoghi di lavoro.

Entro 120 giorni le parti si incontreranno per redigere apposito regolamento.

Art. 24

RLST

In riferimento a quanto previsto dall'art. 87 del CCNL, convengono per l'istituzione della figura dell'R.L.S.T. (Rappresentante per la sicurezza di ambito territoriale).

L'RLST sarà composta da tre rappresentanti individuati congiuntamente

dalle OO.SS. sulla base di competenza e professionalità e saranno comunicati preventivamente a cura delle stesse OO.SS., alla Cassa Edile ed all'A. N.C.E..

Essi operano in staff congiuntamente secondo una programmazione predisposta dal Comitato di Presidenza della Cassa Edile e relazionano periodicamente allo stesso ed al Comitato di Gestione.

Il fine dell'attività dell'R.L.S.T. è unicamente di censimento e monitoraggio delle attività edili in essere nella provincia in ossequio agli accordi in materia di tutela della sicurezza sul lavoro ed operano secondo criteri di riservatezza e di collaborazione con l'Ente, con le imprese ed i lavoratori.

Tutta l'attività dell'R.S.L.T. soggiace all'obbligo di segretezza d'ufficio.

Nell'individuazione dei rappresentanti le OO.SS. assicurano che non vi siano situazioni conflittuali con le imprese.

In nessun modo il rapporto tra Cassa Edile e R.L.S.T. può essere configurato come rapporto di lavoro e/o di collaborazione lavorativa. Gli stessi avranno rapporti unicamente con le OO.SS.

Con rendiconto mensile delle spese e fino a concorrenza delle risorse assegnate al fondo ad hoc la Cassa Edile rimborserà alle stesse OO.SS. le spese sostenute dall'R.L.S.T. per l'attività svolta.

Il Comitato di Gestione predisporrà apposito regolamento di funzionamento ispirato ai principi sopra fissati.

Art. 25

SERVIZIO DI VALIDAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA IN CANTIERE

Con accordo provinciale 8 maggio 2007 viene istituito il servizio di validazione dei sistemi di sicurezza aziendale. A tal fine il C.P.T. a richiesta delle aziende effettua il servizio presso i cantieri delle stesse al fine di verificare l'adozione di procedure e tecniche antinfortunistiche conformi ad un modello standard che sarà definito dalle parti sociali d'accordo con i servizi pubblici ispettivi.

La validazione del sistema di sicurezza in cantiere da parte del C.P.T. potrà essere utile per l'ottenimento del bonus sicurezza ovvero per concorrere ad

altre iniziative dell'Ente.

Art. 26

BONUS SICUREZZA

Viene istituito un bonus sicurezza da riconoscere annualmente alle imprese aventi i seguenti requisiti:

- Iscrizione alla cassa edile di Enna da almeno 12 mesi
- Regolarità di ogni singola denuncia mensile degli ultimi dodici mesi
- Sistema di qualità certificato
- Sistema di sicurezza in cantiere validato dal C.P.T.
- Assenza di infortuni mortali o invalidanti negli ultimi 12 mesi
- Assenza di provvedimenti sanzionatori di rilevanza penale degli organi ispettivi deputati alla vigilanza antinfortunistica.

Al fine di vedersi riconosciuto il bonus le imprese interessate dovranno presentare richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno dimostrando i requisiti di cui sopra da possedersi nel periodo dell'ultimo bilancio sociale (ott/sett). Entro il mese di marzo il Comitato di Gestione della cassa edile, su relazione del Direttore, delibera il riconoscimento del bonus in base alla regolamentazione.

Il bonus sicurezza potrà essere speso per attività formative, per l'acquisto di D.P.I., per servizi di vigilanza sanitaria alle condizioni fissate dalla regolamentazione.

TITOLO VI

OSSERVATORIO DELLE COSTRUZIONI

Art. 27

SCOPI E FUNZIONI

L'Osservatorio delle Costruzioni, costituito il 2 ottobre 1996, (Allegato B) ha come obiettivi:

- a) la realizzazione, su scala provinciale, di un sistema informativo settoriale sull'industria delle costruzioni che ne rilevi i fenomeni congiunturali ed evolutivi su scala territoriale, con specifico riferimento ai trends della domanda pubblica e privata;
- ai trends dell'offerta, con riferimento alla tipologia delle imprese, al loro

livello di concentrazione, specializzazione e produttività;
all'andamento dei livelli occupazionali con riferimento ai processi di ingresso di mobilità e di uscita, ai tempi di occupazione, ai livelli di qualificazione, agli orari di lavoro, ai livelli retributivi, al costo del lavoro e ai riflessi sul piano contributivo.

all'andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro

b) quello di fornire un adeguato supporto conoscitivo al sistema di concertazione a livello territoriale, che consenta alle parti di disporre degli elementi informativi necessari, ivi compresi quelli relativi ad aspetti e fenomeni specifici, per individuare indirizzi comuni in materia di politiche degli investimenti, di politica industriale e del lavoro.

Art. 28

BORSA LAVORO

In ossequio all'art.114 del C.C.N.L., viene istituita la borsa lavoro delle professionalità edili al fine di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, censire le professionalità operaie ed impiegatizie e indirizzare le politiche di aggiornamento e riqualificazione del personale. A tal fine la cassa edile gestisce, sulla base della regolamentazione definita dalla parti, uno sportello funzionale e censuario, stipulando convenzione con i servizi per l'impiego, con l'università Kore, con gli Istituti scolastici e con le società di lavoro interinale. Analogamente lo sportello censirà le professionalità imprenditoriali al fine di favorire una ricognizione delle capacità delle imprese.

Tabella Allegato 1

CONTRIBUZIONI CASSA EDILE IN VIGORE DAL PERIODO DI PAGA
GIUGNO 2007 DA CALCOLARSI SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE INPS
(ACCORDO PROVINCIALE 09/09/2005)

| CONTRIBUTO | C/AZIENDA | C/DIPENDENTE |
|---------------------------------------|-----------|--------------|
| CASSA EDILE | 2,025% | 0,405% |
| ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE | 1,620% | |
| ADESIONE CONTRATTUALE PROVINCIALE | 1,353% | 1,353% |
| ADESIONE CONTRATTUALE NAZIONALE | 0,180% | 0,180% |
| SCUOLA EDILE | 0,689% | |
| FONDO GEST. COMIT. PARIT. TERRITOR.LE | 0,810% | |

Tabella Allegato 2 A

TABELLA DEI MINIMI DI PAGA MENSILI E CONTINGENZA DA CORRISPONDERE
AGLI IMPIEGATI IN VIGORE DAL 1° GIUGNO 2007

| LIVELLI | CATEGORIE | Minimi di paga | CONTINGENZA |
|---------|-------------------------|----------------|-------------|
| VII | Imp. 1° cat. Super | 1.258,71 | 533,82 |
| VI | Imp. 1° cat. | 1.132,83 | 529,63 |
| V | Imp. 2° cat. | 944,02 | 523,35 |
| IV | Imp. di 4° livello | 881,11 | 521,25 |
| III | Imp. 3° cat. | 818,16 | 519,16 |
| II | Imp. 4° cat. | 736,35 | 516,43 |
| I | Imp. 4° cat. 1° impiego | 629,36 | 512,87 |

Tabella Allegato 2 B

TABELLA DEI MINIMI DI PAGA ORARI E CONTINGENZA DA CORRISPONDERE
AGLI OPERAI IN VIGORE DAL 1° GIUGNO 2007

| Livello | Categoria | Paga Base | Contingenza |
|---------|---|-----------|-------------|
| IV | Operaio IV livello | 5,09 | 3,01 |
| III | Operaio Specializzato | 4,73 | 3,00 |
| II | Operaio Qualificato | 4,26 | 2,99 |
| I | Operaio Comune | 3,64 | 2,96 |
| | Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti (senza alloggio) | 3,27 | 2,37 |
| | Custodi, guardiani, portinai, (con alloggio) | 2,91 | 1,97 |

Tabella Allegato 3

| LIVELLO | Premio di Produzione DAL 1° giugno 2007 Su base mensile | Indennità Territoriale di Settore DAL 1° giugno 2007 Su base oraria |
|--|---|--|
| Imp. 1 cat. – Liv. 7 | Euro 271,35 | |
| Imp. 2 cat. – Liv. 6 | Euro 244,05 | |
| Imp. 3 cat. – Liv. 5 | Euro 203,60 | |
| Imp. 4 cat. – Liv. 4 | Euro 184,93 | |
| Imp. 3 cat. – Liv. 3 | Euro 168,83 | |
| Imp. 4 cat. – Liv. 2 | Euro 149,80 | |
| Imp. 4 cat. – Liv. 1 | Euro 127,52 | |
| Operaio spec. – Liv. 4 | | Euro 1,08 |
| Operaio spec. – Liv. 3 | | Euro 1,00 |
| Operaio qualif. – Liv. 2 | | Euro 0,90 |
| Operaio com. – Liv. 1 | | Euro 0,77 |
| Operai discontinui Guardiani e Fattorini | | Euro 0,69 |
| Custodi e Guardiani con alloggio | | Euro 0,61 |

Tabella Allegato 4 -

A

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE IMPIEGATI
su base mensile

| LIVELLO | E.E.T. | |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | DAL 1° giugno 2007 (3,60%) | DAL 1° ottobre 2007 (5,60%) |
| Imp. 1 cat. - Liv. 7 | Euro 43,10 | Euro 67,04 |
| Imp. 2 cat. - Liv. 6 | Euro 38,79 | Euro 60,34 |
| Imp. 3 cat. - Liv. 5 | Euro 32,32 | Euro 50,28 |
| Imp. 4 cat. - Liv. 4 | Euro 30,17 | Euro 46,93 |
| Imp. 3 cat. - Liv. 3 | Euro 28,01 | Euro 43,58 |
| Imp. 4 cat. - Liv. 2 | Euro 25,21 | Euro 39,22 |
| Imp. 4 cat. - Liv. 1 | Euro 21,55 | Euro 33,52 |

B

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE OPERAI
Su base oraria

| LIVELLO | E.E.T. | |
|---|----------------------------|-----------------------------|
| | DAL 1° giugno 2007 (3,60%) | DAL 1° ottobre 2007 (5,60%) |
| Operaio spec. - Liv. 4 | Euro 0,17 | Euro 0,27 |
| Operaio spec. - Liv. 3 | Euro 0,16 | Euro 0,25 |
| Operaio qualif. - Liv. 2 | Euro 0,15 | Euro 0,23 |
| Operaio com. - Liv. 1 | Euro 0,12 | Euro 0,19 |
| Operaio discontinui Guardiani e Fattorini | Euro 0,11 | Euro 0,17 |
| Custodi e Guardiani con alloggio | Euro 0,10 | Euro 0,16 |

STIPENDI IMPIEGATI

TABELLA DEI MINIMI DI PAGA DA CORRISPONDERE AGLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA EDILE
DELLA PROVINCIA DI ENNA
IN VIGORE DAL 1° GIUGNO 2007

| LIVELLI | CATEGORIE | STIPENDI | PREMIO DI PRODUZIONE | CONTINGENZA | E.D.R. | ELEMENTO ECON. TERR. | TOTALE |
|---------|-------------------------|----------|----------------------|-------------|--------|----------------------|----------|
| VII | Imp. 1° cat. Super | 1.258,71 | 271,35 | 533,82 | 10,33 | 43,10 | 2.117,31 |
| VI | Imp. 1° cat. | 1.132,83 | 244,05 | 529,63 | 10,33 | 38,79 | 1.955,63 |
| V | Imp. 2° cat. | 944,02 | 203,60 | 523,35 | 10,33 | 32,32 | 1.713,62 |
| IV | Imp. di 4° livello | 881,11 | 184,93 | 521,25 | 10,33 | 30,17 | 1.627,79 |
| III | Imp. 3° cat. | 818,16 | 168,83 | 519,16 | 10,33 | 28,01 | 1.544,49 |
| II | Imp. 4° cat. | 736,35 | 149,80 | 516,43 | 10,33 | 25,21 | 1.438,12 |
| I | Imp. 4° cat. 1° impiego | 629,36 | 127,52 | 512,87 | 10,33 | 21,55 | 1.301,63 |

STIPENDI IMPIEGATI

TABELLA DEI MINIMI DI PAGA DA CORRISPONDERE AGLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA EDILE
DELLA PROVINCIA DI ENNA
IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 2007

| LIVELLI | CATEGORIE | STIPENDI | PREMIO DI PRODUZIONE | CONTINGENZA | E.D.R. | ELEMENTO ECON. TERR. | TOTALE |
|---------|----------------------------|----------|-------------------------|-------------|--------|-------------------------|----------|
| VII | Imp. 1° cat. Super | 1.258,71 | 271,35 | 533,82 | 10,33 | 67,04 | 2141,25 |
| VI | Imp. 1° cat. | 1.132,83 | 244,05 | 529,63 | 10,33 | 60,34 | 1.977,18 |
| V | Imp. 2° cat. | 944,02 | 203,60 | 523,35 | 10,33 | 50,28 | 1.731,58 |
| IV | Imp. di 4° livello | 881,11 | 184,93 | 521,25 | 10,33 | 46,93 | 1.644,55 |
| III | Imp. 3° cat. | 818,16 | 168,83 | 519,16 | 10,33 | 43,58 | 1.560,06 |
| II | Imp. 4° cat. | 736,35 | 149,80 | 516,43 | 10,33 | 39,22 | 1.452,13 |
| I | Imp. 4° cat. 1° impiego | 629,36 | 127,52 | 512,87 | 10,33 | 33,52 | 1.313,60 |

**TABELLA DEI MINIMI DI PAGA DA CORRISPONDERE AI LAVORATORI
DELL'INDUSTRIA EDILE DELLA PROVINCIA DI ENNA
IN VIGORE DAL 1° GIUGNO 2007**

| Livello | Paga Base | Indennità territoriale di settore | Contingenza | E.D.R. | Elemento Economico Territoriale | Totale A | Riposi annui 4,95% | Ferie Grafic.Natal. 18,50% | Totale B Paga Oraria | Paga 8 ore | Paga oraria per rimborso Mal./Inf. Totale A - E.D.R. |
|---|-----------|-----------------------------------|-------------|--------|---------------------------------|----------|--------------------|----------------------------|----------------------|------------|--|
| Operaio IV livello | 5,09 | 1,08 | 3,01 | 0,06 | 0,17 | 9,41 | 0,47 | 1,74 | 11,62 | 92,96 | 9,35 |
| Operaio Specializzato | 4,73 | 1,00 | 3,00 | 0,06 | 0,16 | 8,95 | 0,44 | 1,66 | 11,05 | 88,40 | 8,89 |
| Operaio Qualificato | 4,26 | 0,90 | 2,99 | 0,06 | 0,15 | 8,36 | 0,41 | 1,55 | 10,32 | 82,56 | 8,30 |
| Operaio Comune | 3,64 | 0,77 | 2,96 | 0,06 | 0,12 | 7,55 | 0,37 | 1,40 | 9,32 | 74,56 | 7,49 |
| Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti (senza alloggio) | 3,27 | 0,69 | 2,37 | 0,05 | 0,11 | 6,49 | 0,32 | 1,20 | 8,01 | 64,08 | 6,44 |
| Custodi, guardiani, portinai, (Con alloggio) | 2,91 | 0,61 | 1,97 | 0,04 | 0,10 | 5,63 | 0,28 | 1,04 | 6,95 | 55,60 | 5,59 |
| Apprendista 1° Semestre | 2,56 | 0,54 | 1,79 | 0,04 | 0,09 | 5,02 | 0,25 | 0,93 | 6,20 | 49,60 | 4,98 |
| Apprendista 2° Semestre | 2,77 | 0,58 | 1,94 | 0,04 | 0,10 | 5,43 | 0,27 | 1,00 | 6,70 | 53,60 | 5,39 |
| Apprendista 3° Semestre | 2,98 | 0,63 | 2,09 | 0,04 | 0,11 | 5,85 | 0,29 | 1,08 | 7,22 | 57,76 | 5,81 |
| Apprendista 4° Semestre | 3,20 | 0,67 | 2,24 | 0,05 | 0,11 | 6,27 | 0,31 | 1,16 | 7,74 | 61,92 | 6,22 |
| Apprendista 5° Semestre | 3,41 | 0,71 | 2,39 | 0,05 | 0,12 | 6,68 | 0,33 | 1,24 | 8,25 | 66,00 | 6,63 |
| Apprendista 6°, 7°, 8° semestre | 3,62 | 0,76 | 2,54 | 0,05 | 0,13 | 7,10 | 0,35 | 1,31 | 8,76 | 70,08 | 7,05 |

Con decorrenza 1° Ottobre 2000 l'accantonamento all'Ente Cassa e Scuola Edile dovrà essere effettuato in ragione del 14,20% del salario nominale (Totale A).

**TABELLA DEI MINIMI DI PAGA DA CORRISPONDERE AI LAVORATORI
DELL'INDUSTRIA EDILE DELLA PROVINCIA DI ENNA
IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 2007**

| Livello | Paga Base | Indennità territoriale di settore | Contingenza | E.D.R. | Elemento Economico Territoriale | Totale A | Riposi annui 4,95% | Ferie Grafic.Natal. 18,50% | Totale B Paga Oraria | Paga 8 ore | Paga oraria per rimborso Mal./Inf. Totale A - E.D.R. |
|---|-----------|-----------------------------------|-------------|--------|---------------------------------|----------|--------------------|----------------------------|----------------------|------------|--|
| Operaio IV livello | 5,09 | 1,08 | 3,01 | 0,06 | 0,27 | 9,51 | 0,47 | 1,76 | 11,74 | 93,92 | 9,45 |
| Operaio Specializzato | 4,73 | 1,00 | 3,00 | 0,06 | 0,25 | 9,04 | 0,45 | 1,67 | 11,16 | 89,28 | 8,98 |
| Operaio Qualificato | 4,26 | 0,90 | 2,99 | 0,06 | 0,23 | 8,44 | 0,42 | 1,56 | 10,42 | 83,36 | 8,38 |
| Operaio Comune | 3,64 | 0,77 | 2,96 | 0,06 | 0,19 | 7,62 | 0,38 | 1,41 | 9,41 | 75,28 | 7,56 |
| Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti (senza alloggio) | 3,27 | 0,69 | 2,37 | 0,05 | 0,17 | 6,55 | 0,32 | 1,21 | 8,08 | 64,64 | 6,50 |
| Custodi, guardiani, portinai, (Con alloggio) | 2,91 | 0,61 | 1,97 | 0,04 | 0,16 | 5,69 | 0,28 | 1,05 | 7,02 | 56,16 | 5,65 |
| Apprendista 1° Semestre | 2,56 | 0,54 | 1,79 | 0,04 | 0,14 | 5,07 | 0,25 | 0,94 | 6,26 | 50,08 | 5,03 |
| Apprendista 2° Semestre | 2,77 | 0,58 | 1,94 | 0,04 | 0,15 | 5,48 | 0,27 | 1,01 | 6,77 | 54,16 | 5,44 |
| Apprendista 3° Semestre | 2,98 | 0,63 | 2,09 | 0,04 | 0,16 | 5,90 | 0,29 | 1,09 | 7,28 | 58,24 | 5,86 |
| Apprendista 4° Semestre | 3,20 | 0,67 | 2,24 | 0,05 | 0,17 | 6,33 | 0,31 | 1,17 | 7,81 | 62,48 | 6,28 |
| Apprendista 5° Semestre | 3,41 | 0,71 | 2,39 | 0,05 | 0,18 | 6,74 | 0,33 | 1,25 | 8,32 | 66,56 | 6,69 |
| Apprendista 6°, 7°, 8° semestre | 3,62 | 0,76 | 2,54 | 0,05 | 0,20 | 7,17 | 0,35 | 1,33 | 8,85 | 70,80 | 7,12 |

Con decorrenza 1° Ottobre 2000 l'accantonamento all'Ente Cassa e Scuola Edile dovrà essere effettuato in ragione del 14,20% del salario nominale (Totale A).

ALLEGATO A

Comitato Paritetico Territoriale per la Sicurezza

Il giorno due del mese di ottobre dell'anno Millenovecentonovantasei, presso la sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Enna, al fine di formalizzare la istituzione del Comitato Paritetico Territoriale per la Sicurezza per la Provincia di Enna, si sono riuniti:

per il Gruppo Costruttori Edili:

- Il Presidente Geom. Gallone Antonio
 - Il Vice presidente Geom. Rubino Giuseppe
- assistiti dal Direttore dell'Associazione Vitale Placido
per le Organizzazioni Sindacali di Categoria:
- il Segretario della FENEAL-UIL Mudaro Vincenzo
 - il Segretario della FILCA-CISL Lunardo Giovanni
 - il Segretario della FILLEA-CGIL Scornavacche Nunzio.

Dopo ampio esame della situazione del settore dell'edilizia nella Provincia di Enna, le parti hanno ritenuto opportuno la istituzione del Comitato Paritetico Territoriale previsto dall'art.4 del Contratto integrativo al C.C.N.L. per il settore edile del 7/10/87, sottoscritto in data 1 marzo 1990.

Le parti hanno ritenuto altresì che, al momento non sussistono le condizioni per l'integrale recepimento dell'accordo del 20 giugno 1996 per l'approvazione dello statuto tipo dei Comitati Paritetici Territoriali, elaborato dalle rappresentanze nazionali.

Si impegnano fin d'ora ad un ulteriore incontro non appena saranno riconosciute mature le condizioni generali ed economiche che ne permettessero il recepimento.

Pertanto concordano che il Comitato Paritetico per la Sicurezza venga realizzato all'interno dell'Ente Cassa e Scuola Edile di Enna. Il Consiglio d'Amministrazione dello stesso Ente assumerà anche i compiti relativi al funzionamento ed alla gestione del Comitato.

L'Ente Cassa e Scuola Edile darà il supporto sia di personale che di funzionamento alla segreteria del Comitato, che sarà a carico dell'Ente, fino alla

costituzione autonoma del Comitato Paritetico Territoriale.

Compiti del Comitato saranno i seguenti:

- a) l'adozione di iniziative per lo svolgimento di corsi di formazione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;
- b) l'attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute per le maestranze edili, i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione, nonché dei coordinatori per la sicurezza;
- c) promuovere iniziative per diffondere anche nei luoghi di lavoro materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute;
- d) avvalersi delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nell'Ente;
- e) esercitare ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di lavoro sugli apprestamenti e le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati.
- f) di concerto con l'Ente Scuola, promuovere Corsi di Formazione per tutti gli addetti alla Sicurezza del Lavoro individuati dalla legislazione vigente.
- g) svolgere ogni altra azione atta ad agevolare la prevenzione degli infortuni nei cantieri, negli stabilimenti ed in tutti i luoghi dove si esplica attività lavorativa.

In particolare, a riguardo del punto g) il Consiglio di Amministrazione dell'Ente determinerà le modalità concrete di svolgimento delle attività di cui sopra, compatibilmente con le disponibilità finanziarie.

Le attività suddette sono disciplinate, in via prioritaria come segue:

Su espressa richiesta delle imprese aderenti o dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, saranno programmate visite dei tecnici finalizzate a fornire valutazioni e supporto alle imprese medesime ed ai rappresentanti per la sicurezza su specifiche misure di prevenzioni da adottarsi nel singolo luogo di lavoro:

compatibilmente con le risorse organizzative in possesso dell'Ente, possono

essere programmate. in via autonoma, l'effettuazione da parte di tecnici, di visite a luoghi di lavoro. Le visite sono disposte normalmente con criteri di territorialità e di tipologia produttiva.

Il Segretario darà comunicazione preventiva dei programmi di visite ai titolari o rappresentanti legali delle Imprese ed ai rappresentanti dei lavoratori che fanno capo ai luoghi di lavoro:

il tecnico incaricato della visita ha il compito di fornire chiarimenti. e consigli al rappresentante dell'impresa ed ai lavoratori e/o loro rappresentanti, nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute più opportune, indicandone i tempi di attuazione, e di formulare una relazione che sarà consegnata al Segretario.

Il Segretario comunicherà al rappresentante dell'impresa od al rappresentante dei lavoratori la relazione del tecnico per gli opportuni provvedimenti.

Ove possibile, alla scadenza dei termini sopra previsti, verrà effettuata una seconda visita allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite.

Il Segretario, mensilmente, formulerà una relazione al Consiglio di Amministrazione, il quale svolgerà le iniziative che riterrà opportune.

Le procedure di cui sopra non potranno esonerare le imprese dalle loro responsabilità, nè le esimano dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi Ispettivi o di controllo previsti dalla legge

I membri del Consiglio di Amministrazione e ogni altra persona che partecipi alle riunioni dell'Ente, nonché il personale dell'Ente, il Segretario ed i tecnici sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio.

Il presente accordo viene inviato all'Ente Cassa e Scuola Edile per gli opportuni adempimenti.

ALLEGATO B

OSSERVATORIO SULL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI

Il giorno 2 del mese di ottobre dell'anno millenovecentonovantasei, presso la sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Enna si sono riuniti per deliberare la costituzione dell'Osservatorio sull'Industria delle Costruzioni della Provincia di Enna i signori:

per il Gruppo Costruttori Edili:

- il Presidente Geom. Antonio Gallone,
- il Vice presidente Geom. Giuseppe Rubino,
- assistiti dal Direttore dell'Associazione Placido Vitale;

- per la FENEAL UIL il Segretario Vincenzo Mudaro
- per la FILCA CISL il Segretario Giovanni Lunardo,
- per la FILLEA CGIL il segretario Nunzio Scornavacche

Dopo un ampio esame del problema le parti hanno convenuto sulla necessità e l'opportunità della costituzione dell'Osservatorio secondo il regolamento che fa parte integrante del presente accordo.

Copia dell'Accordo sarà inviato all'Ente Cassa e Scuola Edile per la sua adozione.

REGOLAMENTO PER L'OSSERVATORIO SETTORIALE SULL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI DELLA PROVINCIA DI ENNA.

ART.1.

In accordo con quanto sancito dal C.C.N.L., l'Associazione degli Industriali della Provincia di Enna - Gruppo Costruttori Edili e le Associazioni Territoriali di FILLEA-CGIL, FILCA-CISL E FENEAL-UIL, stabiliscono di istituire l'Osservatorio settoriale sull'Industria delle Costruzioni della Provincia di Enna, per l'assolvimento dei compiti appresso specificati, e per quelli che eventualmente le parti concordemente, anche successivamente alla sua istituzione, ritenessero opportuno demandargli.

ART. 2.

L'Osservatorio è uno strumento operativo, conoscitivo e di indagine di cui

le parti si dotano per attuare a livello territoriale una razionale, efficace, attiva politica settoriale delle costruzioni, che possa servire, anche attraverso gli strumenti concertativi territoriali, ad individuare strategie, proposte e iniziative utili al superamento delle problematiche del settore edile.

ART. 3.

Pur essendo un servizio autonomo, la struttura funzionale ed operativa dell'Osservatorio è collocata all'interno dell'Ente Cassa e Scuola Edile, organo che viene così preposto all'indirizzo, al controllo, al coordinamento ed alla gestione, avvalendosi per il loro assolvimento, dell'attività della Segreteria tecnica. La segreteria tecnica viene invitata alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e/o del Comitato Esecutivo, ogni qual volta vengono trattati problemi relativi all'Osservatorio.

ART. 4.

L'Osservatorio ha come obiettivi:

- a) la realizzazione, su scala provinciale, di un sistema informativo settoriale sull'industria delle costruzioni che ne rilevi i fenomeni congiunturali ed evolutivi su scala territoriale, con specifico riferimento
 - ai trends della domanda pubblica e privata;
 - ai trends dell'offerta, con riferimento alla tipologia delle imprese, al loro livello di concentrazione, specializzazione e produttività;
 - all'andamento dei livelli occupazionali con riferimento ai processi di ingresso di mobilità e di uscita, ai tempi di occupazione, ai livelli di qualificazione, agli orari di lavoro, ai livelli retributivi, al costo del lavoro e ai riflessi sul piano contributivo.
 - all'andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.
- b) Quello di fornire un adeguato supporto conoscitivo al sistema di concertazione a livello territoriale, che consenta alle parti di disporre degli elementi informativi necessari, ivi compresi quelli relativi ad aspetti e fenomeni specifici, per individuare indirizzi comuni in materia di politiche degli investimenti, di politica industriale e del lavoro.

ART. 5.

L'Osservatorio oltre a curare il monitoraggio costante delle Opere pub-

bliche e del sistema degli appalti di interesse territoriale cura la tenuta di una vera e propria Banca Dati del settore.

- a) per ciò che concerne le norme, i regolamenti, le procedure Comunitarie, nazionali e regionali che interessano l'industria delle costruzioni;
- b) gli investimenti previsti nei loro programmi dai vari enti di spesa;
- c) procedure di accesso a fonti di finanziamento;
- d) accesso a bandi di gara per la realizzazione di opere pubbliche e private.

ART. 6.

In riferimento alla verifica sulla gestione di cui all'art. 29 della L. 341/95, nel quadro di una politica complessiva diretta a contrastare il lavoro nero e a tutelare la concorrenza leale tra le imprese, l'Osservatorio si attiverà nella sua attività per rendere possibile la verifica dei dati trasmessi da vari Enti alla Cassa Edile ciò per rendere possibile i controlli incrociati con i vari Enti.

ART. 7.

L'Osservatorio promuove, anche di concerto con Scuola Edile e CPT, azioni formative, seminari di approfondimento, convegni, conferenze di servizio sui temi e sulle problematiche oggetto della sua attività.

ART. 8.

Il sistema informativo dell'Osservatorio, in funzione degli obiettivi di cui ai precedenti articoli, sarà articolato come segue:

- 1) Una base informativa destinata a soddisfare gli obiettivi generali del servizio da realizzarsi tramite il rilevamento sistematico, a periodicità costante, dei dati specifici di settore, sia interni agli Enti paritetici, sia da fonti esterne;
- 2) Un approfondimento informativo destinato a fornire, a completamento dell'informativa di base, analisi specifiche su singoli temi congiunturali e/o su particolari tematiche di interesse territoriale individuate dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo.

ART. 9.

L'informativa di base ha come principale fonte l'insieme dei dati derivanti dall'attività ordinaria della Cassa Edile della Scuola Edile e del

C.P.T..

Ai fini dell'immediato avvio dell'Osservatorio e della progressiva ottimizzazione sia del sistema di raccolta dati e delle relative possibilità di elaborazione, l'Osservatorio è concepito come un sistema modulare progressivamente implementabile.

In funzione di tale obiettivo si stabilisce che:

A) nella prima fase, i dati saranno raccolti presso gli enti paritetici, a partire dalle schede statistiche di cui all'art.37 del CCNL.

I dati dovranno in ogni caso riguardare:

- 1) la distribuzione per qualifica, età e ore lavorate degli addetti;
- 2) la struttura delle imprese per classe di addetti;
- 3) gli infortuni, la malattia e la CIG;
- 4) la certificazione ex Art. 18 L. 55/90 e quanto previsto dalle normative in materia;
- 5) le aggiudicazioni da parte delle stazioni appaltanti;
- 6) prime analitiche informazioni assumibili dal Sistema paritetico di formazione professionale e di prevenzione infortuni.

B) Contestualmente a quanto indicato nella precedente lettera A) si procederà a definire il sistema informatico interattivo che consenta di dialogare e interagire con l'Osservatorio nazionale, con strutture pubbliche e private che interessano il settore.

ART.10.

Le fonti esterne dell'informazione di base.

Al fine di implementare i dati reperibili anche in prospettiva delle fonti informative interne, saranno acquisiti dati ed elaborazioni sul settore delle costruzioni prodotti da:

- a) da enti pubblici sia istituzionalmente preposti a produrre strumenti conoscitivi (ISTAT) sia detentori di dati, ancorché settoriali, in dipendenza della propria attività (I.N.P.S.- I.N.A.I.L.-U.P.L.M.O., etc.);
- b) da banche dati dalle quali siano acquisibili informazioni di interesse per il settore (CERVED, banche dati degli appalti pubblici nonché altre via individuabili);
- c) elaborazioni prodotte da soggetti interni al settore delle costru-

zioni, ivi comprese quelle tradizionalmente prodotte dall'A.N.C.E. e dalle OO.SS.

L'acquisizione dei dati delle singole fonti sarà progressivamente avviata su decisione degli Organi di governo dell'Osservatorio

Ai fini del presente articolo, l'Osservatorio potrà collegarsi attraverso apposite convenzioni, anche mediante procedure informatiche, con banche dati e Osservatori di Enti pubblici e/o privati.

Il sistema di informatizzazione dell'Osservatorio sarà individuato anche in relazione a tale finalità.

ART. 11.

Prodotti dell'Osservatorio.

I dati e le elaborazioni dell'informativa di base saranno specificatamente finalizzati alla produzione di rapporti informativi territoriali a cadenza semestrale o annuale. Inoltre, potranno essere prodotti, sulla base degli orientamenti degli organi di governo dell'Osservatorio, rapporti di segnalazione finalizzati a fornire elementi informativi riguardanti fenomeni particolari e/o specifici con riferimento alla realtà territoriale.

ART. 12.

Funzionamento dell'Osservatorio

Al fine del funzionamento dell'Osservatorio, e in un ottica di contenimento dei costi di gestione, il C.d.A. si avvale di una struttura operativa interna (la Segreteria tecnica) con l'eventuale ausilio di consulenze e collaborazioni esterne.

ALLEGATO C



Prot. n°2448/p/sf

Roma, 7 maggio 2007

A tutte le Casse Edili

e p.c.

ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n° 325

Oggetto: procedure recupero crediti

A seguito dei risultati emersi dall'indagine in merito alle procedure di recupero crediti utilizzate dalle Casse Edili (vedi Comunicazione CNCE n. 300 del 5 luglio 2006), il Consiglio di Amministrazione della CNCE ha approvato il documento, allegato alla presente, che definisce dei criteri orientativi al fine di rendere omogenee le citate procedure per recupero crediti da parte delle Casse Edili.

Rimanendo a disposizione per eventuali necessità di chiarimenti, si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.

Il Vicepresidente
Massimo Trinci

Handwritten signature of Massimo Trinci in black ink.

Il Presidente
Armido Frezza

Handwritten signature of Armido Frezza in black ink.

All.1



Procedure per recupero crediti

Criteri orientativi

A. Mancata denuncia

1. Lettera all'impresa di sollecito alla presentazione della denuncia

1.1 Invio della lettera, da parte della Cassa Edile, nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine di presentazione della denuncia

1.2 Assegnazione di un termine di 15 giorni per l'invio della denuncia e

- l'impresa appaltatrice (nei casi di inadempienza dell'impresa subappaltatrice)

2. Lettera all'impresa di diffida ad adempiere

- 2.1 Invio della lettera contestuale alla segnalazione di mancato versamento ai soggetti di cui al punto 1.3 (dopo 10 giorni dalla lettera di sollecito)
- 2.2 La lettera deve contenere gli stessi dati della lettera di sollecito (periodo di riferimento ed importo del credito)
- 2.3 Assegnazione del termine di 10 giorni per la regolarizzazione
- 2.4 Avviso di ricorso, trascorsi inutilmente i 10 giorni, alla magistratura competente per il recupero del credito

3. Affidamento della pratica al legale della Cassa Edile

- 3.1 Invio della pratica al legale dopo 10 giorni dalla lettera di diffida
- 3.2 Immediata attivazione procedura ingiuntiva
- 3.3 Richiesta interessi di mora maturati e maturandi
- 3.4 Insinuazione della Cassa Edile nelle procedure fallimentari per recupero accantonamenti e contributi
- 3.5 In caso di esito negativo, comunicazione ai lavoratori interessati

Nota: ovviamente la gradualità dei criteri sopra esposti non potrà trovare applicazione nel caso di chiusura o fallimento dell'azienda: in tali casi l'azione di recupero credito dovrà essere immediata.

